

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2883

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE  
(TREMELLONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO  
(PIERACCINI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO  
(MATTARELLA)

Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334,  
concernente la importazione delle banane fresche

*Seduta del 15 dicembre 1965*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con legge 9 ottobre 1964, n. 986, è stato abolito il regime di monopolio del commercio delle banane, che vigeva nel nostro Stato da quasi un trentennio, ed è stata istituita una speciale imposta erariale di consumo sulle banane di qualsiasi origine o provenienza.

Questa innovazione ha avuto una conseguenza pregiudizievole per il commercio delle banane somale, al quale veniva accordata una particolare agevolazione in base ad un accordo tuttora in vigore.

Per le importazioni somale si è provveduto, temporaneamente, durante il corrente anno, attraverso il contingentamento. Il Governo somalo, peraltro, ha fatto presente insistentemente la necessità di ottenere una agevolazione fino al 31 dicembre 1967, data nella quale, con la costruzione delle necessarie strutture portuali, si prevede che la produzione somala potrà divenire competitiva.

Allo scopo di accordare alla produzione somala il sostegno richiesto viene stabilita una riduzione a lire 60 dell'imposta erariale relativa alla produzione delle banane importate dalla Somalia durante il biennio dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 1967.

L'imposta viene invece elevata senza limite di tempo a lire 90 per l'importazione da altri Paesi.

La compatibilità dell'agevolazione tributaria prevista dallo schema di decreto-legge con gli impegni internazionali assunti dal nostro Stato, può essere ritenuta, ove si consideri che il particolare regime accordato alle importazioni dalla Somalia riguarda un periodo transitorio, che succede a un sistema protettivo ben più rigido, nel cui quadro era stato concesso un più ampio favore alla produzione della Somalia.

Il limite dell'agevolazione tributaria prevista è stato stabilito, oltre che nella durata,

anche con la determinazione del quantitativo massimo di prodotto importato per il quale può essere accordata la riduzione d'imposta, quantitativo che corrisponde alle importazioni annuali avvenute dalla Somalia nell'ultimo periodo.

La minore entrata derivante dalla lieve diminuzione dell'imposta applicata sul pro-

dotto importato dalla Somalia sarà largamente compensata dall'aumento dell'imposta sulle banane importate da altri Paesi, così che l'attuazione del presente provvedimento avrà come conseguenza un aumento del gettito.

A quanto sopra si è provveduto col decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, del quale ora si chiede la conversione in legge.

---

## DISEGNO DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 14 dicembre 1965 n. 1334, concernente la importazione delle banane fresche.

ALLEGATO

*Decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 312 del 15 dicembre 1965.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

VISTA la legge 9 ottobre 1964, n. 986, concernente l'abolizione del monopolio statale delle banane;

RITENUTA la straordinaria necessità e l'urgenza di rivedere la misura dell'imposta erariale di consumo sulle banane fresche, prevista dall'articolo 1 della citata legge;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SULLA PROPOSTA del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e per il commercio con l'estero;

DECRETA:

ARTICOLO 1.

Dal 1° gennaio 1966 la misura dell'imposta erariale di consumo, prevista dall'articolo 1 della legge 9 ottobre 1964, n. 986, è elevata a lire 90 per chilogrammo di banane fresche.

A decorrere dalla stessa data e fino al 31 dicembre 1967 la misura di detta imposta per le banane fresche prodotte in Somalia e provenienti da quello Stato è stabilita in lire 60 per chilogrammo, per un quantitativo massimo di un milione di quintali per ciascun anno.

ARTICOLO 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1965.

SARAGAT

MORO — TREMELLONI — COLOMBO EMILIO —  
PIERACCINI — MATTARELLA.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE ORONZO.